Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

D.D.G. n. 3164

OGGETTO Articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13 e articolo 42, comma 26, della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33. Autotrasporto merci per conto di terzi. Modifica e integrazione del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026. Approvazione degli Avvisi pubblici A1 e B1 coordinati con le modifiche, riparto delle risorse per entrambi gli interventi, soppressione del massimale individuale in euro per l'Intervento B

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO l'articolo 16, commi 1, lettera a), 2, 3 e 4, della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, che disciplina il ristoro dei maggiori costi del carburante per gli autotrasportatori per conto di terzi operanti in Sicilia, con un'autorizzazione originaria di spesa di euro 15.000.000,00.

VISTI gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti «de minimis» e la Comunicazione della Commissione europea C(2026) 2947 final, pubblicata nella GUUE del 5 maggio 2026, C/2026/2593, in particolare il punto 59 sul cumulo e la sezione 2.2, punto 66, lettera d), sui maggiori costi del carburante.

VISTA la nota prot. n. 6169/Gab del 19 ottobre 2026, con la quale l'Assessore regionale per l'economia ha espresso l'intesa sullo schema di decreto e sui relativi Allegati A e B.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 394 del 26 ottobre 2026, recante «Schema di decreto assessoriale recante "Aiuti alle imprese di autotrasporto per il caro carburante" – Attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13 – Apprezzamento».

VISTA la nota prot. n. 2826 del 13 novembre 2026 dell'Ufficio della Segreteria di Giunta, con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. 001-7063-ARS/2026 del 12 novembre 2026 della Vice Segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, recante il parere favorevole, con osservazione, espresso dalla IV Commissione legislativa nella seduta n. 238 dell'11 novembre 2026 (richiesta di parere n. 182/IV), ai sensi dell'articolo 70-bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

CONSIDERATO che la IV Commissione legislativa ha osservato che «il Governo preveda, in fase di esecuzione, una formula di salvaguardia affinché i soggetti che, in ragione del Decreto interassessoriale, usufruiscono di abbattimento dei costi non ricevano un ulteriore beneficio economico dalla Regione».

RITENUTO di recepire la predetta osservazione integrando l'articolo 11 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026 con una specifica disposizione sui benefici economici regionali riferiti ai medesimi costi, ferme la dichiarazione dei ristori da soggetti terzi, il divieto di doppia compensazione e il limite complessivo del 70 per cento già previsti, senza introdurre un divieto assoluto di cumulo dei benefici consentiti.

VISTO il D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026**,** di approvazione delle discipline attuative e degli Avvisi pubblici «Aiuti alle imprese di autotrasporto conto terzi per contrastare gli effetti del caro carburante» (articoli 1, 2 e 3), con dotazione originaria di euro 3.000.000,00 per A ed euro 12.000.000,00 per B (articolo 5).

VISTO l'articolo 42, comma 26, della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33 (G.U.R.S. n. 50 del 3 novembre 2026), che incrementa di euro 15.000.000,00 l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto, portandola a complessivi euro 30.000.000,00 per l'esercizio 2026 (Missione 10, Programma 2, capitolo 270058).

RITENUTO di ripartire tra gli Interventi A e B le risorse aggiuntive di cui al predetto articolo 42, comma 26, includendo nel riparto di ciascun intervento la relativa quota assegnata.

CONSIDERATO che l'articolo 10 del D.D.G. n. 3087/2026 fissa in euro 100.000,00 il massimale individuale dell'Intervento B e consente di superarlo mediante il riparto delle eventuali risorse residue.

RITENUTO di commisurare il contributo B ai maggiori costi documentati per impresa, entro l'intensità del 70 per cento e i limiti di cumulo, sopprimendo il tetto individuale in euro e il conseguente riparto delle economie tra le imprese che lo raggiungono.

RITENUTO di approvare, quali allegati A1 e B1 di cui agli articoli 2 e 3 del D.D.G. n. 3087/2026, il testo degli Avvisi pubblici degli Interventi A e B coordinato con le modifiche disposte dal presente decreto, che include nel riparto di ciascun intervento la quota aggiuntiva assegnata e recepisce nell'Avviso B il nuovo criterio di calcolo.

DECRETA

Articolo 1 – Soppressione del massimale individuale dell'Intervento B

1. Il massimale individuale in euro previsto per l'Intervento B dal D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026 è soppresso per l'intero periodo agevolabile dal 1° marzo al 31 dicembre 2026.

2. Il massimale individuale dell'Intervento A in regime «de minimis» è pari a euro 50.000,00. Per gli aiuti riferiti ai medesimi costi si applica il limite complessivo del 70 per cento del maggior costo ammissibile previsto dall'articolo 10 del decreto di approvazione.

Articolo 2 – Risorse aggiuntive e riparto per gli Interventi A e B

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026 è sostituito dal seguente testo. «2. Le risorse aggiuntive di euro 15.000.000,00, autorizzate dall'articolo 42, comma 26, della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, sono ripartite tra gli Interventi A e B. Il provvedimento che assegna le rispettive quote è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e su SiciliaPEI. Ciascuna quota, eseguiti i relativi adempimenti contabili, finanzia le domande ammissibili presentate a valere sul corrispondente Avviso, nei termini e alle condizioni del relativo regime di aiuto.»

2. Le dotazioni indicate agli articoli 2 e 3 del D.D.G. n. 3087/2026 e all'articolo 1, comma 2, dei suoi Allegati A e B comprendono la rispettiva quota aggiuntiva assegnata e disponibile. All'articolo 10, commi 1 e 2, dell'Allegato A, sono soppresse le parole «di 3.000.000,00 di euro». All'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A, le parole «con la quota residua di 12.000.000,00 di euro» sono sostituite dalle parole «con la quota di 12.000.000,00 di euro, incrementata della relativa quota aggiuntiva».

3. Il riparto è distinto per A e per B ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.D.G. n. 3087/2026, dell'articolo 10 dell'Allegato A e dell'articolo 6 dell'Allegato B. Se la dotazione copre i contributi concedibili, questi spettano per intero. Se è insufficiente, ciascun contributo è moltiplicato per il rapporto tra la dotazione disponibile e il totale dei contributi concedibili del medesimo intervento.

Articolo 3 – Modifiche al massimale nel decreto di approvazione e nell'Allegato B

1. All'articolo 10 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026 il comma 2 è sostituito dal seguente testo. «2. L'Intervento B riconosce, per ciascuna impresa, fino al 70 per cento del maggior costo ammissibile del gasolio effettivamente sostenuto e verificato, senza massimale individuale in euro. Si applicano le condizioni della decisione della Commissione europea, le regole sul cumulo e l'eventuale riparto proporzionale di cui al comma 3.» Al comma 4, le parole «resta fermo il distinto massimale nominale per ciascun intervento» sono sostituite dalle parole «il massimale di euro 50.000,00 per impresa si applica al solo Intervento A». Il comma 5 è soppresso. All'articolo 12, comma 1, sono soppresse le parole «del massimale individuale e».

2. Nell'Allegato B al medesimo decreto, l'articolo 5, comma 4, è sostituito dal seguente testo. «4. Il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.D.G. n. 3087/2026.» Al comma 5 le parole «è il minore tra euro 100.000,00 e la differenza positiva» sono sostituite dalle parole «è pari alla differenza positiva». All'articolo 6, comma 2, sono soppresse le parole «del massimale individuale e». Il comma 4 è soppresso.

3. Nel medesimo Allegato B, all'articolo 7, comma 3, lettera f), sono soppresse le parole da «e degli eventuali rapporti di controllo o collegamento» fino a «di cui all'articolo 5». All'articolo 8 sono soppresse, al comma 5, le parole «del massimale individuale,», al comma 8 le parole «e del massimale individuale» e al comma 9 le parole «del massimale di euro 100.000,00 per impresa,». All'articolo 10, comma 2, è soppresso il secondo periodo.

Articolo 4 – Integrazione dell'articolo 11 del D.D.G. n. 3087/2026

1. All'articolo 11 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. In recepimento dell'osservazione formulata dalla IV Commissione legislativa dell'Assemblea regionale

siciliana nella seduta n. 238 dell'11 novembre 2026, la dichiarazione di cui al comma 1 indica distintamente gli eventuali contributi o benefici economici regionali, diversi da quelli previsti dal presente decreto, riferiti ai medesimi costi. Tali benefici concorrono alla verifica del limite complessivo del 70 per cento e del divieto di doppia compensazione di cui ai commi 3 e 4 e, ove necessario, sono portati in riduzione del contributo spettante, affinché la medesima quota di costo non sia ristorata più di una volta dalla Regione.»

Articolo 5 – Approvazione degli Avvisi A1 e B1

1. Sono approvati, quali allegati A1 e B1 di cui agli articoli 2 e 3 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026, gli Avvisi pubblici dell'Intervento A e dell'Intervento B nel testo allegato al presente decreto, sottoscritto separatamente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli Avvisi tengono conto delle modifiche disposte dal presente decreto e sostituiscono ogni precedente testo.

2. L'articolo 2 e l'articolo 15, comma 2, di ciascun Avviso disciplinano l'utilizzo della quota aggiuntiva e il riparto tra le imprese del rispettivo intervento.

3. I richiami del D.D.G. n. 3087/2026 e dei suoi Allegati A e B agli Avvisi pubblici, compresi quelli a singoli articoli degli Avvisi, si intendono riferiti agli Avvisi A1 e B1 approvati con il presente decreto.

4. Le domande presentate nella finestra di cui all'articolo 7 del D.D.G. n. 3087/2026 sono istruite e definite secondo il medesimo decreto, come modificato e integrato dal presente decreto, e secondo gli Avvisi A1 e B1 approvati con il presente decreto.

Articolo 6 – Adempimenti europei e pubblicazione

1. Il Dipartimento indica nella notifica dell'Intervento B il calcolo del contributo senza massimale individuale in euro e la relativa dotazione. Comunica le variazioni del criterio di calcolo e della dotazione secondo la disciplina europea applicabile. La concessione e il pagamento degli aiuti B sono subordinati alla previa decisione favorevole della Commissione europea e al rispetto delle condizioni e del bilancio del regime autorizzato, ai sensi dell'articolo 6 del D.D.G. n. 3087 del 18 novembre 2026.

2. Il D.D.G. n. 3087/2026 e le discipline attuative contenute nei suoi Allegati A e B continuano ad applicarsi con le modifiche e le integrazioni espressamente disposte dal presente decreto.

3. Il presente decreto e gli Avvisi A1 e B1 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contestualmente, sul sito istituzionale della Regione. Sono resi disponibili nella pagina della misura su SiciliaPEI, unitamente al D.D.G. n. 3087/2026. Il decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale competente ai sensi dell'articolo 15 del D.D.G. n. 3087/2026.

Palermo, 20 Novembre 2026

Il Dirigente generale
arch. Salvatore Lizzio

SALVATORE LIZZIO
20.11.2026 12:38:26
GMT+01:00